

Penale Sent. Sez. 6 Num. 40817 Anno 2018

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: MOGINI STEFANO

Data Udiienza: 16/05/2018

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA;

avverso il decreto del 22/11/2017 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

lette le conclusioni del PG



4

RITENUTO IN FATTO

1. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ricorre avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione misure di prevenzione in data 22/11/2017 con il quale è stata respinta l'opposizione proposta da tale Banca in relazione al provvedimento che ha reso esecutivo lo stato passivo del procedimento concernente l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di Grande Aracri Francesco e Pucci Santina, con rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dalla banca ricorrente per la somma di Euro 54.872,91 assistita da garanzia ipotecaria sui beni e diritti immobiliari confiscati.

2. La ricorrente censura il decreto impugnato deducendo i seguenti motivi.

2.1. Nullità del decreto per violazione degli artt. 52, comma 1, lett. b) e 3 D.Lgs. 159/2011, poiché risulta dimostrato con documentazione dotata di data certa che la Banca, prima di concedere il mutuo, ha posto in essere tutte le condotte necessarie al fine di verificare i requisiti di fattibilità dell'operazione e garantire, in tal modo, il proprio credito, allorché al momento della concessione del mutuo ipotecario in questione essa non era a conoscenza, né avrebbe potuto in alcun modo acquisire, elementi di conoscenza indicativi, anche in termini di semplice dubbio, dell'illiceità dell'attività del proposto oggetto di finanziamento.

2.2. Nullità del decreto per violazione degli artt. 52, comma 1, lett. b) e 3 D.Lgs. 159/2011 con riferimento alla mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla apoditticamente affermata consapevolezza della Banca che il finanziamento in favore di Grande Aracri Francesco era destinato a convergere nell'investimento immobiliare con ingenti capitali di provenienza delittuosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico. Esso non si confronta infatti con il decreto impugnato, sia perché non propone concreta allegazione contraria circa la ritenuta esistenza del nesso di strumentalità in caso di erogazione di disponibilità nel periodo di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore (mutuo del 2005, sentenza GUP del 2004 per partecipazione ad associazione mafiosa nel biennio 2001-3; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, Ag. N. per Amm.e dest. beni conf.crim. org.in proc. Banca Ragusa, Rv. 264373), sia perché non contesta la pure ritenuta, mancata valutazione da parte della banca ricorrente della incongruità dei redditi del proposto beneficiario del finanziamento rispetto all'esigenza di rimborsare le somme mutate, pur a fronte di idonee garanzie reali (quella fideiussoria prestata dalla moglie, priva anch'essa di apprezzabili redditi propri, essendo stata correttamente ritenuta al riguardo irrilevante dai giudici di merito).

Il Collegio osserva a tale ultimo riguardo che il decreto impugnato fa buon governo del principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale tale apprezzamento è condizione necessaria per la configurabilità della buona fede del mutuante, che deve escludersi là dove, come nel caso di specie, l'istituto bancario abbia concesso un mutuo ipotecario di importo manifestamente eccessivo rispetto all'entità della base reddituale del beneficiario (Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, cit., Rv. 264374; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, Intesa Sanpaolo S.p.a., Rv. 265930).

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico della banca ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in ragione dei profili di colpa emergenti dalla natura delle censure proposte.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2018.

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Anna Petruzzelli

